

SPUNTI IN TEMA 231. NON SOTTOVALUTIAMO L'AMBIENTE

Avv. Paolo Pollini

Webinar 27.04.2020



Contenuti del corso

1. Eco-reati: principali categorie e sanzioni
2. Scarichi: interesse e vantaggio per l'impresa
3. Rifiuti: ISO e Modello 231
4. Reati ambientali e sequestro preventivo

01

ECO-REATI: PRINCIPALI CATEGORIE E SANZIONI

CATEGORIE	RIFERIMENTI	SANZIONI
INQUINAMENTO	Artt. 452bis - 452quaterdecies c.p.: inquinamento ambientale, disastro ambientale, delitti colposi contro l'ambiente, omessa bonifica ecc.	<p>€ 25.000,00 - 1.200.000,00 (fino a € 1.500.000,00 in caso di reati associativi) +</p> <ul style="list-style-type: none"> • interdizione fino a 1 anno per inquinamento ambientale; • interdizione fino a 3 anni per disastro ambientale
ACQUE/SCARICHI	Art. 137 d.lgs. 152/06: scarico illecito di acque ecc.	<p>€ 25.000,00 - 450.000,00 +</p> <p>interdizione fino a 6 mesi</p>
RIFIUTI	Artt. 256 - 260 d.lgs. 152/06: gestione non autorizzata di rifiuti, trasporto illecito di rifiuti, mischiaggio illecito di rifiuti, discarica non autorizzata, attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti ecc.	<p>€ 25.000,00 - 1.200.000,00 +</p> <ul style="list-style-type: none"> • interdizione definitiva dall'attività per l'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti; • interdizione fino a 6 mesi

Inquinamento ambientale: art. 452bis c.p.

CONDOTTA PUNITA: qualunque azione o omissione che comprometta o deteriori il suolo, il sottosuolo, l'acqua, l'aria, la flora, la fauna, l'ecosistema (= inquinamento), in maniera:

1. significativa: non trascurabile, di dimensioni apprezzabili,
2. misurabile: oggettiva possibilità di quantificazione o delle matrici aggredite o dei parametri scientifici dell'alterazione (misurazioni biologiche, campionamenti ecc.);

ELEMENTO SOGGETTIVO:

1. fattispecie base: dolo generico per cui basta la sola volontà e rappresentazione di porre in essere l'azione o l'omissione, anche solo accettando il rischio che da essa possa derivare il pregiudizio per l'ambiente,
2. fattispecie con pena ridotta (art. 452quinqies c.p.): colpa (negligenza, imprudenza, imperizia anche qualificate).

DIFFERENZE RISPETTO ALLE CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI:

- il reato prescinde da eventuali autorizzazioni amministrative;
- non è sufficiente la mera violazione dei limiti tabellari imposti dalla legge o da provvedimenti amministrativi.

Gestione non autorizzata di rifiuti: art. 256 d.lgs. 152/06

CONDOTTA PUNITA:

- attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione (pena base) o al di fuori dei limiti della stessa (pena diminuita);
- abbandono o deposito incontrollato di rifiuti;
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata;
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- omessa bonifica.

ELEMENTO SOGGETTIVO: sono punite sia per dolo sia per colpa.

NOTA BENE:

- i reati si configurano per l'assenza o la violazione di provvedimenti amministrativi (autorizzazioni, comunicazioni alla P.A. ecc.);
- l'errore di diritto sulle normative di settore non è una scusante e la buona fede dell'operatore è una scriminante solo se la condotta criminosa è stata determinata dalla P.A. stessa;
- per l'emergenza COVID19 sono state introdotte alcune deroghe da Regione Lombardia (dcr. 520/2020) e Regione Piemonte , rapp. ISS 3 e 9/2020, rapp. SNPA

02

SACRICHI: INTERESSE E VANTAGGIO PER L'IMPRESA

Cenni sulla normativa in materia di scarichi in acqua o suolo

RIFERIMENTO	REGOLA	DEROGA
Art. 101 d.lgs. 152/06: norma generale	Gli scarichi devono essere autorizzati e devono rispettare i limiti dall'all. 5 alla Parte III del T.U.A., nel rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici	<ul style="list-style-type: none"> • Legge Regionale può prevedere limiti diversi dall'all. 5; • Autorizzazioni amministrative possono prevedere prescrizioni, limiti e modalità di scarico
Artt. 103 e 104 d.lgs. 152/06: scarichi a suolo e sottosuolo	È vietato lo scarico a suolo o sottosuolo	<ul style="list-style-type: none"> • Autorizzazione amministrativa per scarichi da miniere o cave o lavori di ingegneria civile o inerti; • Autorizzazione del Ministero dell'Ambiente nei casi previsti dalla norma; • eccezioni previste dall'art. 103 e 104 co. 2 d.lgs. 152/06 (acque reflue domestiche ecc.)
Art. 108 d.lgs. 152/06: scarichi di sostanze pericolose	È vietato	<p>E' permesso solo sulla base di autorizzazione amministrativa.</p> <p>Le sostanze sono quelle della tab. 3, 3/A e 5 dell'all. 5 alla Parte III del T.U.A.</p>

Sanzioni penali: art. 137 d.lgs. 152/06

CONDOTTA PUNITA:

1. violazione delle regole in materia di scarichi e, soprattutto, violazione delle prescrizioni e dei limiti tabellari e/o di quelli autorizzati dalla P.A. o stabiliti dalla legge regionale;
2. le pene sono maggiori nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto sostanze pericolose di cui alle tab. 3 e 5 dell'all. 5 alla Parte III del T.U.A.

ELEMENTO SOGGETTIVO: sono punite sia per dolo sia per colpa.

RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA: ART. 5 e 25undecies D.LGS. 231/01

- La violazione delle regole e dunque la commissione del reato ex art. 137 d.lgs. 152/06 deve aver procurato all'ente un interesse o, in alternativa, un vantaggio:
- interesse: il reato commesso è teso a procurare un beneficio all'impresa, indipendentemente dal fatto che quel beneficio sia stato effettivamente ottenuto;
- vantaggio: il reato commesso ha procurato un effettivo beneficio all'impresa.

Quando l'ente ha interesse o vantaggio nella violazione della normativa in materia di scarichi?

- **Cass. Pen., sez. III, 4.10.2019 n. 3157:**

- *"a maggior ragione trattandosi di reato di mera condotta, l'interesse e il vantaggio vanno individuati sia nel risparmio economico per l'ente determinato dalla mancata adozione di impianti o dispositivi idonei a prevenire il superamento dei limiti tabellari, sia nell'eliminazione di tempi morti cui la predisposizione e manutenzione di detti impianti avrebbe dovuto dare luogo, con economizzazione complessiva dell'attività produttiva".*
- *"E ciò tanto più non potendo essere la violazione prospettata, come viene invece fatto in ricorso, in termini meramente occasionali atteso che, come da imputazione, il superamento dei limiti venne riscontrato in tre diverse date (il 05/09/2012, il 16/05/2014 e il 30/07/2015) in occasione di altrettanti campionamenti, ben potendo dunque ritenersi che la mancata predisposizione di cautele atte ad evitare l'inquinamento si sia inserita all'interno di scelte aziendali consapevoli".*

03

RIFIUTI: ISO E MODELLO 231

PERCHE' I RIFIUTI?

- Sono il settore in cui si registrano le maggiori incolpazioni 231 in materia ambientale;
- Sono il settore la cui disciplina normativa e tecnica è più articolata e complessa;
- Sono il settore in cui i rischi di commettere reato sono maggiori.

ANALOGIE e DIFFERENZE MOG - ISO 14001 E 45001

IL MOG HA IN COMUNE CON LE ISO	IL MOG E' DIVERSO DALLE ISO
<ul style="list-style-type: none">• specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente• modalità di gestione delle risorse finanziarie;• obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.	<ul style="list-style-type: none">• mappa delle attività a rischio reato;• sistema disciplinare <i>ad hoc</i>;• attribuzione all'Organismo di Vigilanza del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

ISO 14001, 45001 E RESPONSABILITA' 231 DELL'ENTE

- manca una norma che presume l'adeguatezza del Modello 231 – reati ambientali, se redatto e implementato in conformità agli standard ISO (a differenza dell'art. 30 d.lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro);
- quindi, l'adozione della disciplina ISO in materia ambientale non esclude di per sé la responsabilità "penale" dell'ente;
- le ISO sono un punto di partenza importante per un buon Modello perché aiutano a strutturare i vari adempimenti imposti dalla complessa normativa ambientale;
- il MOG 231 però ha una funzione diversa perché fa venire meno la responsabilità "penale" dell'impresa.

BEST PRACTICE: INTEGRARE I DUE SISTEMI

Cass. Pen., sez. III, 28.09.2018 n. 51821: smentisce la difesa dell'ente secondo cui, avendo l'ente la certificazione ISO 14001, sarebbe irragionevole ritenere che non fosse dotato del Modello 231.

La ISO 14001 (e 45001) ha scopi diversi e non può mai sostituire, ai fini della responsabilità dell'ente, il MOG.

04

REATI AMBIENTALI E SEQUESTRO PREVENTIVO

Il caso più noto, ILVA di Taranto (GIP Taranto, 22.05.2013; Cass. Pen., sez. VI, 20.12.2013 n. 2658):
sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un valore di € 8 miliardi circa

OBIETTIVO: CONFISCA, ART. 19 D.LGS. 231/01

- si applica sempre e può diventare ancora più pesante rispetto alla sanzione pecuniaria;
- viene disposta dal Giudice all'esito del processo penale contro l'ente;
- ha ad oggetto il prezzo o il profitto del reato:
 1. **prezzo:** quanto promesso ad un soggetto affinché realizzi un reato,
 2. **profitto:** qualsiasi utilità che sia conseguenza dell'attività criminosa, non solo in via diretta ma anche indiretta e mediata, perfino ottenuta dalla trasformazione della cosa originaria in altro bene. Non costituisce profitto del reato un qualsivoglia vantaggio che, pur derivante dal reato, tuttavia sia futuro, sperato, eventuale, solo possibile, immateriale o non ancora materializzato in termini strettamente economico-patrimoniali;
- si applica anche per equivalente: denaro, beni (macchinari, *assets*, immobili ecc.) o altre utilità (partecipazioni in altre società ecc.).

STRUMENTO: SEQUESTRO PREVENTIVO, ART. 53 D.LGS. 231/01

- può essere chiesto già nel corso delle indagini preliminari dal PM e disposto dal Giudice;
- co. 1bis: il sequestro preventivo può gravare su società, aziende o beni, compresi i titoli, quote azionarie o liquidità anche se in deposito:
 1. il Giudice nomina il custode amministratore giudiziario dei beni sequestrati e ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, riferendone all'Autorità Giudiziaria,
 2. in caso di violazioni, il Giudice può nominare un amministratore con i poteri di azionista;
- quando il PM può chiedere il sequestro preventivo:
 1. devono essere evidenti concreti indizi di responsabilità dell'ente;
 2. la disponibilità dei beni oggetto di sequestro possono aggravare o protrarre le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito o agevolare la commissione di altri illeciti.

IL SEQUESTRO PUO' ESSERE DISPOSTO QUANDO VI SONO GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA DELL'ENTE:

- l'organo dirigente dell'ente non ha efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, il modello di organizzazione e di gestione adottato per prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'Organismo di Vigilanza dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, non ha efficacemente vigilato sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione e di gestione adottato.

Trib. Roma (in funzione di giudice dell'appello), ord. 17.12.2018, conf. da Cass. Pen., sez. III, 17.07.2019, n. 44525

SPUNTI IN TEMA 231. NON SOTTOVALUTIAMO L'AMBIENTE

Avv. Paolo Pollini – avv.paolo.pollini@gmail.com

Ing. Cinzia Repetto – crepetto@3isrl.it

www.3isrl.it

